



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 14/01/2026, alle ore 18:00,

presso la sede legale dell'Associazione Noi, briciole Onlus,

via Gragnano, n. 12, Comune Roma,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Noi, Briciole Onlus come previsto e regolamentato dallo statuto art.7, come da convocazione inviata agli associati in data 29/12/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo;

2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

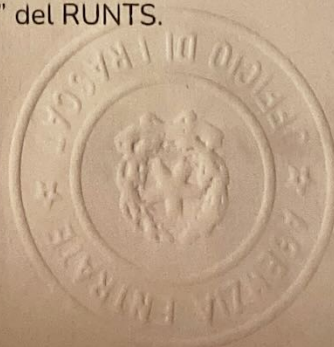
Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto la Signora Alessia Giuseppetti che propone come segretario verbalizzante Giuseppe Macrì che accetta.

Sono presenti n. 18 associati su 18 iscritti di cui n. 18 in proprio e n. 0 per delega.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno, si dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno La Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, presenta quindi agli intervenuti la bozza con le modifiche proposte. Le dette modifiche sono state oggetto di ampia e meditata analisi interna pre-assembleare e sono state previamente anticipate a tutti i soci. Ricorda inoltre agli intervenuti che è necessario modificare la denominazione, assumendo l'acronimo ODV in luogo dell'acronimo ONLUS e che si rende necessaria la previsione statutaria dell'Organo di Controllo, con funzioni di Revisore legale dei conti, e la relativa eventuale nomina, ove si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, al fine di iscriversi nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS.



Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della presentazione la Presidente propone l'approvazione delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore per adeguarlo al d.lgs. 117/17, ma, come detto, anche per renderlo più attuale e funzionale alla realtà associativa odierna.

La Presidente inoltre ribadisce che le modifiche in corso di approvazione dall'Assemblea dei soci, ad oggi incompatibili con la disciplina delle Onlus e che si rendono condizione per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, si applicheranno e produrranno effetti solo dal momento in cui l'associazione vi sarà iscritta.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e che il detto nuovo Statuto non entrerà subito in vigore ma lo stesso avrà efficacia con decorrenza dall'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro, presso l'Agenzia delle Entrate e di procedere con la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione Organizzazioni di volontariato.

Si autorizza la presidente ad apportare ogni variazione statutaria, eventualmente richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto ai sensi del d.lgs. 117/17 al fine del perfezionamento dell'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, composto attualmente dai Signori Cinelli Maria, Cosentino Alessandra Giuseppetti Alessia Presidente, Macrì Luigi Vice Presidente, Macrì Giuseppe, nominato durante l'Assemblea dei soci dell'11 marzo 2023 resterà in carica fino a fine mandato. Si dà atto che al momento non vi sono le condizioni per la nomina obbligatoria dell'Organo di controllo e pertanto l'Assemblea rinvia la decisione ad altra data;

Rammenta infine il Presidente che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.117/2017, l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, nella sezione relativa alle Organizzazioni di volontariato, pur comportando la perdita della qualifica di ONLUS, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'Ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n.460/1997, dal l'art.4, comma 7, lettera b) del DPR n.633/1972 e dell'art. 148, comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, senza pertanto alcun obbligo di devoluzione del patrimonio in capo all'Associazione.

Non intervenendo nessuno, non essendoci altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30

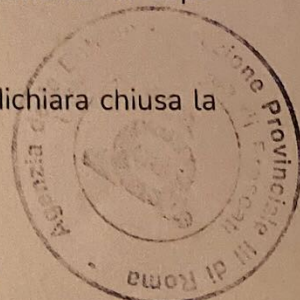
Segretario

Giuseppe Macrì

Presidente

Alessandra Cosentino

AGENZIA DELLE ENTRATE
Sede 3
Data 23-1-26
REGISTRATO
CONFEZIONATO
ENTE
IL DIRIGENTE



IL FUNZIONARIO (*)

Emanuele Rovi

Firma su delega di
Francesco



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NOI, BRICIOLE ODV"

ART.1 Costituzione e sede

È costituita ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice civile un'associazione denominata "Noi, briciole OdV". L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

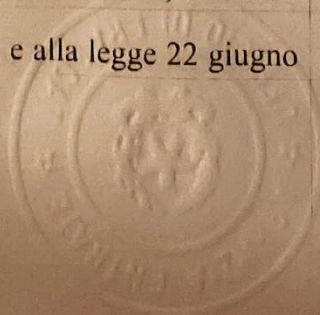
La sede legale è nel Comune di Roma, la modifica della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica dello statuto ed è assunta con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART.2 Scopi e attività

L'associazione si pone come scopo la realizzazione di interventi di sostegno, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, a favore del diritto all'istruzione, alla salute del bambino e al miglioramento della qualità della vita. In particolare, si propone di collaborare con altre organizzazioni di volontariato attive sia all'estero che in Italia provvedendo direttamente al reperimento di fondi da destinare ai suddetti enti. L'associazione Noi, briciole è apartitica e si ispira al valore della Carità cristiana.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art.5 D. Lgs.117/2017): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno

Esente da bollo ai sensi
dell'art. 82 comma 5 del
D.lgs. 117/2017



2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a) D.Lgs. 117/2027); interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 (lett. e) D.Lgs.117/2017); ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) D.Lgs.117/2027); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs.117/2017 (lett. i) D.Lgs.117/2017); formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) D.Lgs.117/2017); beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 D.Lgs 117/2017 (lett. u) D.Lgs.117/2017); protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni (lett. y) D.Lgs.117/2017).

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione potrà, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo

scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

5 L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

10 L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
15 principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 3 Soci

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e
20 giuridiche che, previa domanda motivata contenente esplicita dichiarazione di adesione allo statuto e allo spirito di solidarietà dell'associazione, vengono ammessi dal Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci, nonché la determinazione delle quote sociali. In caso di rigetto della
25 domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e

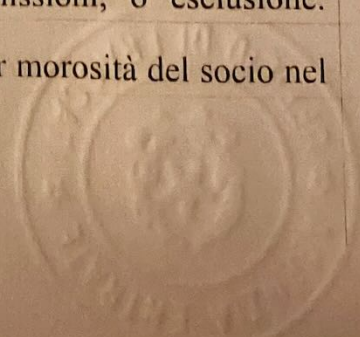
darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre
5 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta
10 con un preavviso di almeno 30 giorni al Presidente del Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. L'accesso ai suddetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: la richiesta da parte dell'associato deve contenere la motivazione della richiesta e quali libri si intende visionare. Se la richiesta riguarda documenti che contengono dati personali ai sensi della vigente
15 normativa in tema di tutela della privacy, l'Associazione potrà concedere la lettura previo consenso scritto della/e persone interessate o rendendo tali dati anonimi. In nessun caso potrà essere concessa la lettura di libri sociali o altri documenti che contengono riferimenti a dati degli utenti, dei loro familiari, o dati sensibili di altri associati o dipendenti.

20 Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

25 L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per morosità del socio nel



pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell'Associazione, o per comportamento contrario al buon nome dell'Associazione. L'esclusione dovrà essere sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 4 Risorse

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e da attività di interesse generale, oltre che da entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice del Terzo settore.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si serve in primo luogo dell'impegno gratuito e volontario dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti di quanto necessario al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del codice del Terzo settore.

ART. 5 Volontari

L'Associazione, inoltre, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla legge e dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

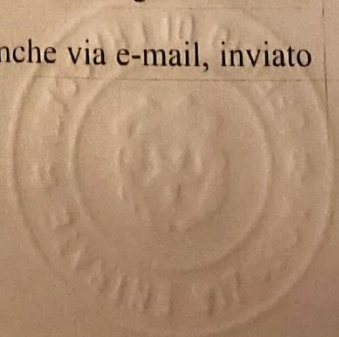
ART. 7 L'Assemblea dei soci

L'assemblea generale è composta da tutti gli associati. Ad essa sono demandate, oltre la nomina delle cariche sociali, anche le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice.

Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza dei tre quinti degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche via e-mail, inviato



a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

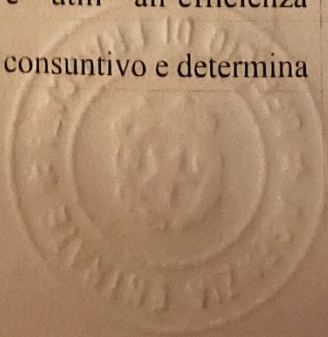
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato può rappresentare più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

ART. 8 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta dal Consiglio direttivo, composto da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea degli associati fra i propri componenti. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri, compreso il Presidente, sono tutti rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice-Presidente. Dopo il primo triennio i componenti del Consiglio direttivo verranno eletti dall'Assemblea degli associati che dovrà sceglierli tra i soci dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con l'intervento di almeno la maggioranza dei membri ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di cessazione per morte o per rinuncia di un componente del Consiglio, il presidente procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Ai membri del consiglio direttivo e al Presidente non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede agli atti necessari e utili all'efficienza dell'Associazione; predispone i bilanci preventivo e consuntivo e determina



le quote associative. Il libro dei verbali è tenuto a cura del presidente ed i singoli verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche tramite posta elettronica, del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 9 Presidente

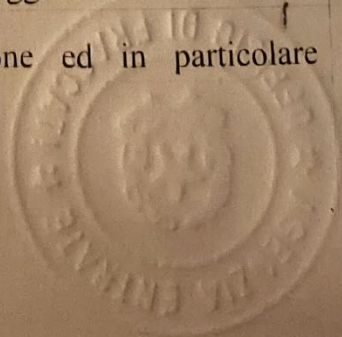
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo e adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio direttivo o ad eventuali procuratori anche all'estero.

ART. 10 Organo di controllo e Revisione legale

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare



sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del codice del Terzo settore, qualora il membro dell'organo di controllo sia iscritto al registro dei revisori, può altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

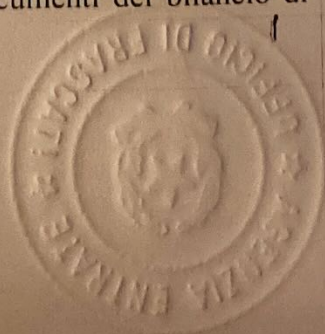
ART. 11 Regolamento interno

Con regolamento interno potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente statuto. Detto regolamento, una volta approvato dall'assemblea dei soci, sarà vincolante al pari dello statuto.

ART. 12 Bilancio ed esercizio sociale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.



L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

ART. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

